COMUNE DI PATERNO'
PROVINCIA DI CATANIA

DISPOSIZIONI GENERALI

RELATIVE ALL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN FORMA ITINERANTE

L'attività commerciale in forma itinerante nel territorio del Comune di Paternò è sottoposta alle seguenti disposizioni sancite dal vigente Regolamento Comunale sulle Aree Pubbliche :

E' fatto divieto assoluto di esercitare l'attività commerciale in forma itinerante nei seguenti siti: Via Vittorio Emanuele Via G. B. Nicolosi, Via Emanuele Bellia, Via Garibaldi, Via Strano Via Monastero , Via Circumvallazione tratto tra Via Strano e Piazza Purgatorio, Corso Italia ed in tutte le Piazze del centro storico. La vendita in forma itinerante è consentita in tutte le altre vie del centro cittadino nel rispetto delle forme dettate dal Regolamento Comunale per la vendita su Aree Pubbliche;il Sindaco può, con ordinanza motivata, vietare temporaneamente in tutto o su parte del territorio comunale (in aggiunta alle aree sopra menzionate) la vendita in forma itinerante per motivi di pubblico interesse, viabilità e traffico o per motivi di carattere igienico – sanitari.
I titolari di autorizzazioni di tipo C non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora al giorno.
Le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra di loro almeno quattrocento metri.
L'attività commerciale in forma itinerante dev'essere esercitata a mezzo di veicoli all'uopo attrezzati o di banchi mobili,
Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato a mezzo di veicoli all'uopo attrezzati o di banchi mobili, provvisti del parere igienico – sanitario .
Il commercio dei prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati è consentito solo se è garantito il funzio-namento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti mediante l'uso di veicoli adeguatamente attrezzati;
Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci poste in vendita.
L'area utilizzata per la sosta dovrà essere rilasciata sgombra di rifiuti di qualsiasi natura.
E' fatto divieto di richiamare gli acquirenti con apparecchi di amplificazione, schiamazzi od altri rumori molesti.
La merce posta in vendita deve recare l'indicazione del prezzo di vendita.
Non può essere consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante nel raggio di mt. 200 dai mercati.ad eccezione delle concessioni di suolo pubblico annuali preesistenti all'entrata in vigore della L.R. n. 2/96.
E' fatto, inoltre , assoluto divieto di sostare nelle vicinanze di banche, uffici postali, gioiellerie, armerie, e simili. La distanza da detti luoghi non dovrà essere, comunque, inferiore a mt. 100.
In nessun caso la sosta dev'essere fatta in mezzo alla carreggiata stradale ma è consentita solo in aree laterali in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.
La vendita dovrà avvenire nel rispetto dell'orario stabilito dal Sindaco.
Gli abusi e le frodi a danno dei compratori, sia nella quantità che nella qualità dei generi venduti, comportano azioni penali ed ogni altro gravame, previsto dalla normativa in materia.
Le merci debbono essere esposte al pubblico in modo ben visibile, di modo che il compratore non possa essere ingannato.
Le derrate poste in vendita, all'atto dell'acquisto, debbono essere pesate al netto, è consentito l'uso di carta che corrisponda alla percentuale di peso stabilita dalle vigenti leggi in materia.
Non possono essere venduti e posti in vendita i prodotti non contemplati dalla "autorizzazione" rilasciata dalla Amministrazione Comunale.
I prodotti posti in vendita non previsti nell'autorizzazione sono soggetti a confisca.
Il venditore non può rifiutarsi di vendere quantità minime di merce.

Per ricevuta ed accettazione